MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° 0008278
081/032101.01.4109.044B.

Roma, 08 giugno 2011

OGGETTO: DM 19 agosto 1996 - Altezza della balaustra nei palchi delle attività teatrali - Quesito. - Locali preesistenti al DPR 577/82.

Si riscontra la nota a margine indicata inerente il quesito di cui in oggetto, relativo all'altezza della balaustra nei palchi in teatri esistenti e/o storici.

Le disposizioni contenute nel DM 19 agosto 1996 si applicano ai locali di nuova realizzazione. Per i locali esistenti, già autorizzati dalle C.P.V.L.P.S ai sensi della circolare 16/1951, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 5 che rinviano al titolo XIX dell'allegato al DM.

Pertanto si ritiene che, l'eventuale rivalutazione delle balaustre oggetto del quesito, al fine di residuare il rischio aggiuntivo, possa essere ricondotta, come indicato da codesta Direzione Regionale, nell'ambito della Commissione Provinciale di Vigilanza.

Parere della Direzione Regionale

Al Titolo III del DM 19.08.96, in relazione alla distribuzione e sistemazione dei posti nella sala delle attività inserite genericamente al punto 83 del DM 16.02.82 viene limitata a mt. 1 l'altezza minima della balaustra posta in galleria a protezione della prima fila di posti antistanti la medesima e distanti da essa non meno di mt. 0.6.

La regola tecnica sopracitata che costituisce l'attuale riferimento normativo non differenzia a tale riguardo ordini di palchi e gallerie come individuati al capo II del Titolo IV annesso alla Circ. 16/51 MI.

Orbene accade in ambito CTR 577/82, di esaminare istanze di deroga ai sensi dell'art. 6 del DPR 37/98, avanzate per attività teatrali esistenti, relativamente all'altezza della balaustra posta a protezione degli ordini di palchi, che tuttavia nella regola tecnica di attuale riferimento non trova esplicito richiamo.

Quanto sopra premesso si chiede di conoscere se per le attività teatrali soprarichiamate, l'art.3.1 comma 8 del Titolo III del DM 19.08.96 disciplina anche l'altezza della balaustra dei palchi.

In caso di applicabilità della norma le istanze potranno avvalersi dell'istituto della deroga, e quindi essere valutate secondo le ordinarie procedure in sede di CTR, fatte comunque salve le determinazioni che potranno essere assunte in sede di Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Diversamente la valutazione delle condizioni di sicurezza dei palchi con particolare riferimento all'altezza della balaustra, potrà essere ricondotta nell'ambito delle Commissioni Provinciali di Vigilanza, atteso che nel merito della valutazione concorrono anche altri soggetti istituzionali, tra i quali la Questura, per eventi riconducibili all'ordine pubblico e l'ASL per problemi di sicurezza sul lavoro.

Attesa la rilevanza della questione che interessa la quasi totalità dei teatri e delle difficoltà che derivano anche dalla esistenza di vincoli posti dalle Sovrintendenze ai Beni Culturali, si richiede riscontro con cortese urgenza.